

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 222-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MILITERNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MILILLO, BITOSSI, PALUMBO Giuseppina, DI PRISCO, DE LEONARDIS, FABBRI, SCAPPINI, CIANCA, GRAMEGNA, GIACOMETTI, SCOTTI, CALEFFI, CARUSO, IODICE, VERGANI, SIMONUCCI, PRIMERANO, PASQUALICCHIO, CERVELLATI, GALLOTTI BALBONI Luisa, MASCIALE, LUPORINI, RISTORI e AIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 4 gennaio 1962

Estensione ai mezzadri e coloni e loro familiari delle prestazioni economiche e sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

INDICE

1 - Introduzione - Finalità del disegno di legge	<i>Pag.</i> 3
2 - Posizione sistematica del disegno di legge - Rilievi critici sul piano dottrinale e della prassi tecnico-giuridica	3
3 - Inconsistenza teorica e superamento politico-sociale dei predetti rilievi critici - Alcuni emendamenti per la più organica e perequata strutturazione estensiva delle norme	4
4 - L'articolo 3 del disegno di legge - Breve indagine sul contenuto sociologico, economico-finanziario e politico-contributivo della norma - Emendamento all'articolo 3	6
5 - Conclusioni - Nuova intitolazione del disegno di legge	8
DISEGNO DI LEGGE	10

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — L'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni in agricoltura, sin dalle origini (decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450), è stata impostata in Italia su basi meramente automatiche, ed il sistema costituì esempio per le legislazioni degli altri Paesi.

Com'è noto, tutto il territorio nazionale, diviso in settori, è tassato (sotto forma di addizionale alla imposta fondiaria) secondo la presumibile produttività e la rischiosità delle varie zone; esempio: zone montane, zone boschive, zone a pascolo, a grano, a vigneto, eccetera.

La somma dei contributi è affidata in gestione ad un Ente unico, ed il predetto Ente — l'I.N.A.I.L. —, per l'espletamento del suo compito, non ha bisogno di venire in rapporto con le aziende agricole o con i singoli datori di lavoro, essendo sufficiente a provocarne l'intervento la denuncia del medico curante, quale mandatario *ex lege* della gestione assicurativa.

Il territorio nazionale, in quanto superficie destinata all'agricoltura, e quindi al lavoro agricolo, costituisce, *ipso jure*, base automatica oggettiva dell'assicurazione contro gl'infortuni.

Non altrettanto automatica, per usare lo stesso termine, risulta, invece, a tutt'oggi, la base soggettiva dell'assicurazione. Infatti, non tutte le espressioni del lavoro agricolo risultano protette. I mezzadri, i coloni, i titolari di contratti misti di mezzadria e colonia e affitto, i coltivatori diretti non fruiscono delle prestazioni economiche e quelle sanitarie, previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono subordinate (articolo 5, decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 85) all'accertamento dello « stato di bisogno ».

Il presente disegno di legge, con gli emendamenti e le integrazioni che la 10ª Commissione ha l'onore di sottoporre alla valutazione del Senato, estende le prestazioni economiche a categorie sinora escluse e propone la soppressione dell'accertamento dello « stato di bisogno » per le prestazioni sanitarie.

2. — L'estensione delle prestazioni economiche (indennità giornaliera per inabilità temporanea) ai coloni ed ai mezzadri, eccetera, non contrasta col nostro sistema previdenziale, costituendone, invece, articolazione progressiva, nello spirito dei principi generali posti dalla Carta costituzionale ed in questi ultimi anni già massivamente attuati dal Parlamento e dai Governi della Repubblica italiana. Sono questi principi, infatti, a postulare:

a) la « tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni » (articolo 35 della Costituzione);

b) il « diritto dei lavoratori » a che siano « preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione » (articolo 38 della Costituzione); ed a fornire ispirazione e fondamento di legittimità costituzionale al disegno di legge in esame.

Occorre, peraltro, rilevare che la legittimità della proposta estensione incontra, tuttavia, ostacoli sul terreno di quella dottrina giuridica e presso quei tecnici della legislazione sociale che escludono, *a priori*, la possibilità di qualificare i lavoratori in compartecipazione come prestatori di lavoro subordinato.

I mezzadri, i coloni, eccetera, svolgono, si dice, lavoro autonomo e non subordinato. Perciò debbono essere esclusi dal diritto all'indennità giornaliera. Alla predetta le-

gittimazione teorica dell'esclusione fa seguito l'articolazione dei principali motivi pratici che, secondo la menzionata dottrina, renderebbero tuttora valido il sistema previsto dal decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

È opportuno riepilogarli in sintesi:

a) la quasi impossibilità tecnico-giuridica di accertare il nesso di causalità lavoro-infortunio, per il fatto che coloni, mezzadri, coltivatori diretti e loro familiari svolgerebbero lavoro autonomo;

b) la mancanza di un danno economico effettivo da risarcire, non venendo meno, nel periodo dell'inabilità temporanea, alcuna remunerazione e sussistendo la possibilità d'integrare l'attività lavorativa perduta con quella del nucleo familiare;

c) il fatto che verrebbe a crearsi un'ingiusta sperequazione di trattamento a tutto danno dei salariati e braccianti agricoli, di una categoria che vive, cioè, soltanto della prestazione personale ed esclusiva del proprio lavoro.

3. — Premessa la ragione teorica ed articolati i principali motivi pratici che vizierebbero la proposta estensione per carenza di un valido fondamento di legittimità, al vostro relatore sembrano, al contrario, necessarie e determinanti le seguenti osservazioni.

A) La Costituzione italiana, in materia di previdenza ed assistenza, nello schema dinamico della sicurezza sociale, non distingue nè può ammettere distinzioni tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Infatti, la legislazione sociale italiana in questi ultimi anni, proprio in base al superamento della predetta distinzione, ha esteso l'applicazione dello scudo di sicurezza sociale a vastissime categorie di lavoratori cosiddetti autonomi: coltivatori diretti, artigiani, pescatori, commercianti, eccetera.

Peraltro, in una moderna società bene ordinata è da ritenersi superata, anche sul piano storico, economico, sociale, la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, poichè il lavoro — pur restando au-

tonoma e libera espressione della dignità e della creatività della persona umana — è sempre preordinato e subordinato, in quanto lavoro di tutti e di ciascuno, alla sintesi sociale del bene dell'individuo e del bene comune. In questa prospettiva, il lavoro del coltivatore diretto, così come ogni momento della varia e complessa dialettica del lavoro, è, contestualmente, autonomo e subordinato.

B) Senza addentrarsi nella ben nota polemica civilistica e nell'esame delle conseguenti tendenze dottrinali e legislative che, dal Diritto romano ad oggi, si contendono il campo della qualificazione giuridica dei contratti di mezzadria e colonia parziaria, è innegabile che, sia nella mezzadria che nella colonia parziaria, così come nel contratto di fitto a coltivatore diretto, la causa del contratto è prevalentemente ed ontologicamente « causa di lavoro ».

È stato perciò giustamente osservato (vedi G. Medici, *Politica Agraria*, p. 2^a, *Tipi di impresa e contratti agrari*, pag. 185) che la mezzadria, di per sè, non può essere considerata un tipo d'impresa in senso tecnico-giuridico; e ciò perchè essa propriamente è soltanto un contratto fra il proprietario di un fondo agricolo ed una famiglia contadina che s'impegna a « fornire il lavoro » necessario per la coltivazione del fondo, acquistando, così, il diritto di partecipazione alla divisione dei prodotti, secondo quote stabilite. È dunque, soprattutto, un contratto che articola un rapporto di lavoro.

Il colono, il mezzadro, le categorie miste assimilate sono, in sostanza, categorie di lavoratori agricoli compensate non con un salario fisso, in denaro, come le categorie bracciantili, ma forfettariamente (ed anche aleatoriamente) « in natura », con quella quota di prodotto che l'alterna vicenda delle stagioni, talvolta con generosità, tal'altra e più spesso con avarizia, porta al sudato traguardo del reddito.

Coloni, mezzadri, coltivatori diretti hanno però (occorre rilevarlo sin d'ora per le conseguenze che potranno trarsi) questo in più delle categorie bracciantili: la garanzia

della continuità dell'occupazione e della stabile dimora nell'azienda e nella casa colonica, o sulla terra di cui sono diretti ed esclusivi proprietari.

Che si tratti, nella specie, sia pure contenuto in un contratto a struttura associativa, di un rapporto di lavoro subordinato, risulta, chiaramente, dal nostro Codice civile.

Gli articoli 2145 e 2147 del libro V del lavoro pongono, infatti, la direzione dell'impresa come diritto sovrano ed inalienabile del concedente, limitato, soltanto, dalle norme « della buona tecnica agraria », e l'obbligo del mezzadro « a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica ».

L'articolo 2079, infine, applica la disciplina del contratto collettivo di lavoro anche ai rapporti di colonia parziaria e mezzadria.

C) Non sussiste l'impossibilità tecnico-giuridica di accertare il nesso di causalità lavoro-infortunio.

Come per l'assicurazione nel settore industriale, anche per l'assicurazione nel settore agricolo estremi dell'infortunio indennizzabile sono, ovviamente, la « causa violenta » e « l'occasione di lavoro ».

Quanto alla « causa violenta », è opportuno rilevare, per l'indagine del nesso causale, che la casistica si arricchisce di specie sempre più caratteristicamente frequenti nell'ambito delle lavorazioni agricole, se non addirittura esclusive e tipiche di detto ambito (vedi ad esempio la tabella allegata alla legge 21 marzo 1958, n. 313 - Estensione della tutela assicurativa contro le malattie professionali al settore dell'agricoltura).

Per quanto concerne « l'occasione di lavoro », l'indagine causale è garantita da una vera e propria istruttoria.

Com'è noto, la denuncia degli infortuni agricoli compete ad una figura di primo piano nella gestione assicurativa: il medico-mandatario *ex lege*. E la denuncia-certificato medico, « non oltre il giorno successivo » alla prima assistenza prestata (vedi articolo 71 reg. 21 novembre 1918), deve descrivere non

solo i caratteri clinici delle lesioni riscontrate, la diagnosi e la prognosi, ma anche le cause e circostanze nelle quali si è verificato l'infortunio, indicando gli eventuali testimoni.

Nei casi di infortunio seguito da morte o da lesioni tali da doversi prevedere la morte od una inabilità assoluta al lavoro superiore ai 40 giorni, il medico, quale mandatario *ex lege*, è obbligato a trasmettere copia del certificato-denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza che deve informare il Pretore del luogo.

D) In ordine alla lamentata carenza di un danno economico effettivo da risarcire, non sembra esatta al vostro relatore l'esclusiva equiparazione teorica del danno economico con l'unica ipotesi tradizionale della mancanza di remunerazione salariale.

Se è vero com'è vero che diversa può, in concreto, profilarsi l'incidenza del danno derivante dallo stesso evento-infortunio a seconda che il soggetto passivo sia bracciante o colono-mezzadro, coltivatore diretto, eccetera, non si può negare che l'infortunio, nella diversa graduatoria dell'incidenza specifica, resta pur sempre un evento di danno sia per il bracciante che per il coltivatore diretto.

Danno economico effettivo, che se non si esprime in una macroscopica ed immediata riduzione del reddito (come la sospensione automatica della remunerazione salariale) si traduce, inequivocabilmente, in una riduzione della potenzialità lavorativa della famiglia colonica-diretto coltivatrice, con le ovvie conseguenze economiche e finanziarie.

Considerata, peraltro, realisticamente la diversa situazione economico-sociale della famiglia bracciantile e di quella colonica-mezzadrile-diretto-coltivatrice, verrebbe a crearsi davvero una ingiusta sperequazione di trattamento previdenziale, a tutto danno della categoria più debole, quella dei braccianti agricoli, se la predetta categoria, costretta a vivere solo in funzione della prestazione personale ed esclusiva, incerta e purtroppo discontinua del proprio lavoro, dovesse beneficiare delle stesse prestazioni

economiche corrisposte alla più dotata categoria colonico-diretto-coltivatrice.

Esigenze di giustizia distributiva consigliano, pertanto, alla 10^a Commissione di proporre agli onorevoli colleghi il seguente emendamento modificativo dell'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge: « La indennità giornaliera di cui al comma precedente è parificata alla metà di quella dovuta ai lavoratori fissi addetti ad aziende agricole » (1). Con l'auspicio che tempi migliori per l'agricoltura italiana ed europea possano consentire l'aumento delle indennità base.

Un altro emendamento appare utile al vostro relatore, per rendere più esplicito il 1° comma dello stesso articolo 1 e dell'articolo 2, oltre che per predisporre una più organica estensione dell'applicazione delle norme relative anche ai coltivatori diretti.

Il disegno di legge prevede la concessione di prestazioni a categorie di soggetti diversamente definite negli articoli 1 e 2 e già peraltro determinate nella legislazione italiana. Esigenze tecnico-giuridiche di chiarezza e di certezza del diritto consigliano di indicare tali soggetti con la stessa terminologia usata dall'articolo 1 lettera *h*) del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, citato nel progetto e pertanto dire: « mezzadri, affittuari-coltivatori diretti, loro mogli, figli anche naturali e gli esposti regolarmente affidati » invece di: « componenti delle famiglie rispettive » come recita l'articolo 1 del disegno di legge, con formula alquanto vaga ed imprecisa.

L'articolo 2 del disegno di legge, per la stessa esigenza di chiarezza, richiederebbe che la dizione « mezzadri e coloni e loro componenti familiari » fosse sostituita con l'altra più organica e chiaramente estensiva: « mezzadri, affittuari, coltivatori diretti, loro mogli, figli anche naturali e gli esposti regolarmente affidati ».

(1) Le indennità per inabilità temporanea assoluta corrisposte alle categorie salariate in agricoltura sono attualmente le seguenti:

ETA'	UOMINI	DONNE
dai 12 ai 16 anni compiuti	L. 150	L. 150
dai 16 ai 70 anni compiuti	L. 400	L. 300

Ma è necessario esaminare, preliminarmente, tutto il contenuto dell'articolo 2.

La norma di cui al citato articolo del disegno di legge prevede la sospensione della condizione dello « stato di bisogno » per la concessione delle prestazioni sanitarie dirette.

L'abolizione della limitazione posta al secondo comma dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1946, n. 85, non può che essere ritenuta tecnicamente opportuna. E ciò perchè non può che essere prevalente la considerazione tecnico-sociologica che il provvedere direttamente alle cure sanitarie, con razionalità e tempestività, deve costituire il compito più importante della tutela assicurativo-sanitaria.

Essendo la predetta tutela diretta a limitare quanto più possibile l'entità del danno biologico, la soppressione dell'accertamento dello stato di bisogno si inquadra nella finalità istituzionale della norma previdenziale: l'attuazione quanto più rapida possibile del criterio terapeutico dell'immediatezza dell'intervento sanitario, nel vivo contesto dell'evento patologico di pericolo o di danno. L'intervento dello Stato, in questa materia, non può che essere ... samaritano, come nel celebre episodio del capitolo X del Vangelo di S. Luca, l'Evangelista medico.

Sarà peraltro opportuno usare nella stessa dell'articolo l'analoga formulazione dell'articolo 2 *sub C*, n. 1, capoverso della legge 21 marzo 1958, n. 313 (Estensione della tutela assicurativa alle malattie professionali in agricoltura), sia per uniformità tecnico-giuridico-formale, sia soprattutto per comprendere nel provvedimento tutti gli appartenenti alle categorie di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 24 agosto 1917, n. 1450. E perciò il vostro relatore vi sottopone il seguente testo emendato dell'articolo 2: « Nel settore delle prestazioni sanitarie in agricoltura non sarà applicabile la condizione dello stato di bisogno richiesta dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85 ».

4. — L'articolo 3 del disegno di legge prevede che i maggiori oneri derivanti dalla applicazione della legge saranno fronteggia-

ti con l'adeguamento dei saggi contributivi ed autorizza il Ministro del lavoro a provvedere in merito con proprio decreto.

Come opportunamente ha rilevato la Commissione finanze e tesoro, il citato articolo contiene una vera e propria delega al Governo che non appare, in verità, formulata secondo la norma costituzionale.

Se i principi ed i criteri direttivi della delega possono enuclearsi dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge, non altrettanto può dirsi per gli altri elementi costituzionali della delega: il « tempo limitato » e « l'oggetto definito ».

La definizione dell'oggetto comporta nella specie anche l'indicazione sufficientemente delimitata della spesa, cioè dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge. Elementi questi indispensabili per la più esatta definizione dell'oggetto e per la conseguente, responsabile valutazione del Parlamento.

È necessario, quindi, procedere, con la massima approssimazione possibile, alla identificazione ed all'accertamento dei dati atti a consentire la definizione dell'oggetto sotto il profilo finanziario.

Si prospettano i dati statistici più sintomatici.

L'affitto a coltivatore diretto (vedi La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia, ediz. Inea, pag. 196) interessa in media il 16 per cento della superficie produttiva, con punte massime del 23,2 per cento sulle colline ed altipiani dell'Italia Settentrionale e del 26,1 per cento nella pianura padana.

Il podere a mezzadria interessa il 17,3 per cento (vedi op. cit. pag. 199) della superficie con punte massime del 21 per cento nella pianura padana, del 31,5 per cento sulla montagna appenninica settentrionale e centrale, del 49,5 per cento nell'Italia centrale e nelle zone emiliane collinari.

In base ai dati del Catasto agrario (vedi tab. 13 degli Atti della XXX Settimana Sociale dei Cattolici d'Italia — Aspetti umani delle trasformazioni agrarie, pag. 267, ediz. Settimane Sociali, Roma 1957), le aziende agricole a colonia sono il 12 per cento, pari a n. 530.626, con una superficie coltivata di

ettari 4.157.069. Quelle in affitto il 13 per cento pari a n. 565.770 ed ettari 3.338.268, comprendendosi nelle predette cifre anche le aziende condotte da grandi fittavoli imprenditori agricoli.

La conduzione mista è pari al 14 per cento con numero 621.458 aziende ed ettari 3 milioni 671.955.

La grande parte dell'azienda agricola italiana (il 60 per cento circa) si impernia, come è noto, sul sistema di conduzione ad economia diretta, con n. 2.478.412 aziende, pari al 59,9 per cento, ed una superficie di ettari 15.084.452.

Dalla precedente indagine si acquisiscono dati sufficientemente indicativi dell'oggetto:

— le aziende con sistema a conduzione affitto-colonia e mista sono in totale 1 milione 717.854;

— la superficie relativa globale è di ettari 11.167.292.

Secondo accertamenti molto recenti, gli infortuni agricoli esclusi dall'indennizzo per inabilità temporanea, nel 1948, sono stati 200.000. Altre indagini indicano la cifra minore di 170.000. È consigliabile attenersi, prudenzialmente, al dato più alto.

Nel predetto numero sono compresi, però, anche i proprietari tuttora esclusi dal beneficio dell'indennità e detta categoria, per concorde accertamento statistico, ammonta ad almeno il 50 per cento dell'intero. Anche questo dato risulta recentemente controllato.

Il numero dei mezzadri, affittuari-coltivatori diretti infortunati ammonta quindi a sole 100.000 unità, e non, peraltro, alle 55-60 mila unità previste dal presentatore del disegno di legge senatore Milillo. È vero che l'approvazione del disegno di legge in esame potrebbe provocare un aumento di tale cifra, in quanto molti infortunati leggeri delle categorie sin'ora escluse dall'indennità giornaliera, privi come sono della prospettiva dell'indennizzo, hanno trascurato di denunciare l'infortunio per le sole prestazioni sanitarie, ricorrenti a tutt'oggi nella sola ipotesi dello « stato di bisogno », in verità sempre accertato con criteri di grande liberalità.

Ma è anche vero che al tentativo di inflazionare il numero con denunce di infortuni leggeri ha già posto argine la legge. Infatti l'articolo 1 della legge 20 febbraio 1950, numero 64, stabilisce che le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, sono corrisposte soltanto se l'evento infortunio comporti « l'astensione dal lavoro per più di sei giorni ».

Considerati la durata media dell'inabilità temporanea assoluta e l'importo giornaliero della relativa indennità (nella misura prevista dal testo non emendato del disegno di legge); considerate altresì le maggiori spese che comporterà la liquidazione di un tal numero di casi oggi non ammessi all'indennizzo, si può calcolare con buona approssimazione in lire 800 milioni l'onere annuo derivante dalla corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea ai mezzadri, affittuari, coltivatori diretti, eccetera, esclusi soltanto i proprietari ed i loro familiari. Tale previsione di massima concorda con quella del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La predetta cifra di 800 milioni potrebbe ridursi della metà con l'emendamento che istanze di giustizia distributiva hanno suggerito di proporre, per differenziare le indennità dei braccianti da quelle per le più dotate categorie colonico-mezzadrili-diretto-coltivatrici.

La ragionevole previsione della spesa per le prestazioni economiche verrebbe quindi ad ammontare a lire 400 milioni, che motivi prudenziali di previsione dinamica consigliano di elevare a lire 450 milioni.

Il maggiore onere per le cure dirette non è facilmente determinabile. Tuttavia, tenuto conto del numero dei casi presumibilmente occorsi nel 1958 a proprietari, mezzadri, eccetera (200.000, di cui 100.000 a proprietari e loro famiglie) con esito di sola inabilità temporanea assoluta, si può calcolare che il suddetto maggior onere annuo — comprensivo delle cure ambulatoriali e dei ricoveri ospedalieri — si aggirerebbe sui 250 milioni annui, con l'abolizione della condizione dello stato di bisogno per le categorie dei mezzadri, coloni, affittuari, coltivatori diretti.

Espletata l'indagine sulle componenti della *subiecta materia*, è possibile puntualizzare la « definizione dell'oggetto » del disegno di legge anche sotto il profilo tecnico-finanziario e politico-contributivo.

La spesa complessiva ed i maggiori oneri conseguenti ammontano, con buona approssimazione, a lire 700.000.000.

Ma una più esatta valutazione dell'incidenza dei maggiori oneri postula il rapporto di questo dato finanziario globale — 700 milioni — ai due dati statistici dianzi evidenziati. Numero dell'aziende con sistema di conduzione da parte delle categorie colonico-mezzadrili, affittuarie, diretto-coltivatrici: 1.717.854; superficie agraria relativa ettari 11.167.292. Il risultato della comparazione dei dati è che la spesa ripartita sul numero delle aziende comporta un maggiore onere medio di L. 400 ad azienda. Se riferita invece, il che è molto più indicativo, al numero degli ettari, comporta un maggiore onere di L. 62,06 per ettaro. Quest'ultima cifra si riduce ad oltre la metà se rapportata all'intera superficie coltivata del Paese. Ciò premesso, per la più esatta definizione dell'oggetto del disegno di legge, la 10^a Commissione propone il seguente emendamento esplicativo e modificativo dell'articolo 3: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire l'adeguamento dei contributi assicurativi per la copertura della spesa derivante dall'applicazione della legge stessa ».

5. — Dopo aver posto in rilievo gli elementi tecnico-giuridici che nel quadro della legislazione italiana vigente legittimano la estensione delle prestazioni economiche e sanitarie dell'assicurazione contro l'infortunio agricolo alle categorie sin'ora escluse, è appena il caso di rilevare che là dove il tecnico del diritto non potesse fornire — ipotesi che non sembra ricorra nella specie — risposte pienamente soddisfacenti, il politico del diritto ha il dovere di adottare, nella sovrana responsabilità dell'atto legislativo, scelte decisive di forme concrete di organizzazione sociologica atte a meglio garantire, nell'equilibrio armonico dei rapporti umani,

la sintesi dinamica ed evolutiva della giustizia sociale.

Nel momento in cui si deplora e si teme, da più parti, che il fenomeno — organicamente naturale e fisiologico ma anche storico e con degenerazioni patologiche — del ridimensionamento del lavoro agricolo, solo in parte connesso al contestuale processo di meccanizzazione dell'Agricoltura, rischi di trasformarsi in un vero « esodo » delle popolazioni agricole, specie dalle zone classiche della colonia parziaria collinare e montana, ogni sforzo dev'esser compiuto dal legislatore perchè il processo di redistribuzione del lavoro tra i vari settori della produzione non provochi evoluzioni artificiose ed unilaterali dell'economia e non ponga le popolazioni rurali nella condizione di semplice « riserva di mano d'opera », in « letargo in una esistenza miserevole ed esposta alle più pericolose tentazioni » (v. Pio XII, Discorso al I Congresso cattolico internazionale sui problemi della vita rurale, anno 1951).

Onorevoli colleghi, senza sopravvalutare gli effetti del disegno di legge in esame per la soluzione della delicata problematica connessa al complesso fenomeno dell'esodo e del ridimensionamento delle popolazioni ru-

rali, è opportuno rilevare che il disegno di legge d'iniziativa dei colleghi Milillo ed altri appare l'espressione della felice convergenza su principii generali dell'etica economica della sicurezza sociale che, in quest'ultimo decennio, hanno, peraltro, avuto continua e coraggiosa applicazione nella legislazione sociale italiana. Il vostro relatore, mentre sente il dovere di cogliere anche questa occasione per auspicare il più sollecito coordinamento generale della legislazione previdenziale in Italia, nello schema della sicurezza sociale e nella formulazione di un testo unico che, con opportune modificazioni ed integrazioni di tutte le disposizioni in materia, chiuda la fase degli interventi settoriali e categoriali per porre, sempre più, la legislazione sociale come risultante armonica del contributo solidale e responsabile di tutte le categorie e di tutti i fattori della produzione, chiede al Senato l'approvazione del disegno di legge nel testo emendato e propone, infine, la seguente, nuova intitolazione del disegno di legge: « Estensione delle prestazioni economiche e sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

MILITERNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Estensione ai mezzadri e coloni e loro familiari delle prestazioni economiche e sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Art. 1.

L'indennità giornaliera per invalidità temporanea assoluta derivante da infortuni sul lavoro o da malattie professionali, a parziale modifica della lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, viene corrisposta anche ai mezzadri, ai coloni parziari e miglioratari, ai titolari di contratti misti di mezzadria o colonia e affitto, contenenti pure clausole miglioratarie, ed ai componenti delle famiglie rispettive.

L'indennità giornaliera di cui al precedente comma è parificata a quella dovuta ai lavoratori fissi addetti ad aziende agricole.

Art. 2.

Le prestazioni sanitarie di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, a parziale modifica del comma secondo dello stesso articolo, sono corrisposte obbligatoriamente anche ai mezzadri e coloni e loro componenti familiari.

Art. 3.

Il Ministero del lavoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'adeguamento dei contributi assicurativi per far fronte ai maggiori oneri che derivano dall'applicazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Estensione delle prestazioni economiche e sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura

Art. 1.

L'indennità giornaliera per invalidità temporanea assoluta derivante da infortuni sul lavoro, a parziale modifica della lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è corrisposta ai mezzadri, affittuari, coltivatori diretti, loro mogli e figli, anche naturali e agli esposti regolarmente affidati.

L'indennità giornaliera di cui al comma precedente è parificata alla metà di quella dovuta ai lavoratori fissi addetti ad aziende agricole.

Art. 2.

Nel settore delle prestazioni sanitarie in agricoltura non sarà applicabile la condizione dello stato di bisogno richiesta dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a stabilire l'adeguamento dei contributi assicurativi per la copertura della spesa derivante dall'applicazione della legge stessa.

Art. 4.

Identico.